

La pubblica amministrazione può attendere la sentenza penale definitiva in caso di incertezza dei fatti, prima di riattivare un procedimento disciplinare sospeso

La Cassazione ribadisce il principio consolidato secondo il quale il dovere della P.A. di riattivare il procedimento disciplinare decorre solo dal momento in cui la pronuncia penale è certa e definitiva

La Cassazione, con ordinanza n. 720 del 2026, ha stabilito che la facoltà della pubblica amministrazione, ex art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definitività di quello penale, è espressione di un agire prudente in funzione della riattivazione del procedimento disciplinare.

- *Svolgimento dei fatti*

Un funzionario in servizio presso l'U.N.E.P. del Tribunale di Civitavecchia impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, con privazione della retribuzione, irrogatagli dal direttore generale del Ministero della giustizia in data 17 settembre 2015, per fatti commessi quando era addetto all'ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di Treviso.

Il procedimento disciplinare era stato avviato il 21 dicembre 2010 e contestualmente sospeso ai sensi **dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001**, come introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2000,¹ in quanto i medesimi fatti avevano formato oggetto di procedimento penale a carico del dipendente.

Il procedimento penale si era concluso dapprima con una sentenza di condanna per uno dei tre capi d'imputazione, depositata il 31 luglio 2013, a cui aveva fatto seguito una condanna per tutti e tre i capi ad opera della Corte d'appello di Venezia (sentenza n. 121/14, depositata il 17 febbraio 2014). Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Corte di cassazione penale, con sentenza n. 28667 del 25 gennaio 2015, depositata l'11 maggio 2015.

A seguito della definitività dell'accertamento penale, pertanto, il procedimento disciplinare era stato **riattivato** e, successivamente, concluso con l'irrogazione della sanzione disciplinare da parte dell'amministrazione.

Il funzionario aveva impugnato tale sanzione **contestando la tempestività della riattivazione del procedimento disciplinare** e, quindi, la sua **legittimità**. In particolare, egli sostiene che l'amministrazione avrebbe dovuto riattivare il procedimento molto prima, già dopo la sentenza d'appello del 2014, mentre l'attesa fino al 2015 avrebbe causato la violazione del termine perentorio di **60 giorni** previsto dall'**art. 55-ter del d.lgs. 165/2001**. Nello specifico, il ricorrente sostiene che, dopo la sentenza della Corte d'appello di Venezia del

¹ **Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale)** "1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente. ((, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19))".

febbraio 2014, l'amministrazione possedeva già tutti gli elementi necessari per riattivare la procedura disciplinare entro il termine decadenziale dei sessanta giorni di cui al citato l'art. 55 -ter d.lgs. n. 165 del 2001, senza dover attendere la decisione della Cassazione penale intervenuta nel 2015.

A suo dire, attendere la pronuncia della Cassazione penale, che è un giudizio di pura legittimità e non di merito, costituiva un ritardo ingiustificato che violava i termini di legge. La tesi di parte ricorrente era, pertanto, che la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare è legata alla complessità dei fatti o alla carenza di elementi nel procedimento penale, presupposti che, invece, sarebbero venuti meno dopo la condanna di secondo grado.

Il Tribunale di Civitavecchia rigettava il ricorso proposto dal dipendente avverso la sanzione.

La Corte di appello di Roma respingeva l'appello, ritenendo tempestiva la riattivazione del procedimento disciplinare, in quanto avvenuta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica, in data 11 maggio 2015, della sentenza della Corte di cassazione penale, e giustificata la scelta dell'amministrazione di attendere la definitività dell'accertamento penale.

Avverso la sentenza della Corte territoriale il lavoratore proponeva **ricorso per Cassazione**, affidato a un unico motivo, deducendo la **violazione dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001**, per asserita tardività della riattivazione del procedimento disciplinare. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe potuto procedere già dopo la sentenza penale di appello del febbraio 2014, poiché da tale momento disponeva degli elementi rilevanti ai sensi dell'**art. 653 c.p.p., comma 1-bis**, senza necessità di attendere l'esito del giudizio di legittimità.

La tesi di parte ricorrente era, pertanto, che la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare è legata alla complessità dei fatti o alla carenza di elementi nel procedimento penale, presupposti che, invece, sarebbero venuti meno dopo la condanna di secondo grado.

- ***La decisione della Corte di Cassazione***

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

Il punto centrale della motivazione risiede nel fatto che il ricorso del dipendente era generico e non aveva specificamente contestato la *ratio decidendi* della sentenza d'appello.

Infatti, il ricorso non contestava in modo specifico la *ratio decidendi* (la ragione giuridica fondamentale) della sentenza impugnata, ma si limitava a considerazioni generali. Il ricorrente non ha efficacemente criticato il motivo per cui i giudici d'appello avevano ritenuto giustificata l'attesa della sentenza definitiva. La Corte territoriale aveva infatti evidenziato che le stesse censure mosse dal funzionario nel suo ricorso per cassazione in sede penale dimostravano che la vicenda era "tutt'altro che pacifica". La sussistenza degli elementi del reato era ancora oggetto di discussione e, pertanto, l'accertamento non poteva considerarsi compiuto e definito. Di conseguenza, la scelta del Ministero di attendere la definitività della sentenza penale era giustificata da un canone di prudenza. Pertanto, la Corte di Cassazione ha colto l'occasione **per ribadire un principio consolidato: il dovere della P.A. di riattivare il procedimento disciplinare decorre solo dal momento in cui la pronuncia penale è certa e definitiva.**

La riattivazione anticipata, prima del giudicato, è **una facoltà**, non un obbligo. Pertanto, l'amministrazione può legittimamente scegliere di attendere l'esaurimento di tutti i gradi di giudizio per avere un quadro fattuale e giuridico completo e incontrovertibile, specialmente quando, come in questo caso, è anche la parte civile nel processo penale. Questa attesa garantisce un accertamento più accurato e tutela sia il buon andamento dell'amministrazione sia il dipendente stesso.

L'ordinanza in esame consolida un importante principio a tutela della **discrezionalità della pubblica amministrazione nella gestione dei procedimenti disciplinari connessi a vicende penali**. Viene chiarito che la scelta di attendere il giudicato penale non solo è legittima, ma spesso **opportuna** per garantire la certezza dell'accertamento dei fatti. L'obbligo di riattivazione decorre solo dal momento in cui la pronuncia penale diventa definitiva e non più impugnabile, ovvero quando si forma il cosiddetto "giudicato penale".

Per i dipendenti pubblici, ciò significa che l'esito di un processo penale, fino alla sua conclusione definitiva, può determinare la tempistica dell'azione disciplinare.

Inoltre, la decisione sottolinea un requisito processuale fondamentale per chi ricorre in Cassazione: è necessario contestare in modo specifico e puntuale il nucleo argomentativo della decisione impugnata, pena l'inammissibilità del ricorso.